

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00467/2019 REG.RIC.
N. 00273/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2019, proposto da

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' dell'Aquila e i Comuni del Cratere, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

contro

Comune Dell'Aquila non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2019, proposto da

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' dell'Aquila e i Comuni del Cratere, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S.

Domenico;

contro

Comune Dell'Aquila non costituito in giudizio;

Comune dell' Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Antonio Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Orsini in L'Aquila, via Avezzano n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 273 del 2019:

-- della Deliberazione del Consiglio Comunale di L'Aquila n. 21 del 11 aprile 2019, avente in oggetto "Centri storici del Comune dell'Aquila – artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83, nel testo in vigore. Approvazione definitiva"; nonché di ogni ulteriore atto comunque inerente, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa - si opus sit –;

-- la Deliberazione del Consiglio Comunale di L'Aquila n. 12 del 15 febbraio 2018, avente in oggetto "Centri storici del Comune dell'Aquila – artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83, nel testo in vigore – Approvazione controdeduzioni. Prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni".

per quanto riguarda i motivi aggiunti al gravame n. 273 del 2019 ed il ricorso n. 467/2019:

-- della Deliberazione del Consiglio Comunale di L'Aquila n. 84 del 14 ottobre 2019, avente in oggetto "Centri storici del Comune di L'Aquila – Artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 10

L.R. 18/83. Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 dell'11 aprile 2019, n. 12 del 15 febbraio 2018 e n. 109 del 5 dicembre 2016", nella parte in cui dispone "di ritirare in via di autotutela..." la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 5 dicembre 2016; nonché di ogni ulteriore atto comunque inerente, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa -- la Deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila n. 321 del 29 luglio 2019, avente in oggetto "Centri storici del Comune di L'Aquila – Artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.§. Atteso che, stante l'evidente connessione soggettiva dei motivi aggiunti sul primo ricorso n.273/219 e del gravame rubricato al n.467/2019, deve disporsi fin d'ora la riunione degli stessi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. .

2.§. Ritenuto, quanto al *fumus bomi iuris* che, ad una prima sommaria delibazione tipica della fase cautelare, i motivi sollevati dalla Soprintendenza non appaiono manifestamente infondati ma richiedono una compiuta ed analitica delibazione nella competente sede di merito.

3.§ Considerato, quanto al profilo dei danni gravi ed irreparabili per gli interessi pubblici affidati alla cura dell'Amministrazione appellante ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett c) e comma 3, della Legge del 17 agosto 1942 n. 1150:

-- che il Comune – in luogo di gravarla nella competente sede d'appello – ha invece ritenuto di aggirare la precedente ordinanza cautelare n. 147 del 25/07/2019 (sul ricorso n.273/2019), con la quale questo Tar aveva semplicemente ritenuto che, sul presupposto della irreversibilità degli effetti *medio tempore* derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati in quella sede, fosse comunque necessario preservare *re adhuc integra* (cioè lasciar ferma la situazione) fino alla data della discussione del merito in relazione all'importanza economico-sociale delle questioni dedotte;

-- che la medesima esigenza permane anche in questa sede interinale per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sul primo ricorso n.273/219 e dell'identica domanda introdotta con le medesime doglianze di cui al gravame rubricato al n.467/2019.

4.§ Ritenuto inoltre che, nel bilanciamento dei diversi interessi ed in relazione alla complessità e durata dei procedimenti in questione, la sospensione qui disposta non giustifica affatto l'insorgere "*di gravi questioni, atte ad incidere negativamente ed a imporre ritardi sull'opera di ricostruzione*", come lamentato dall'amministrazione comunale nel provvedimento da ultimo impugnato perché, al contrario, l'applicazione immediata di norme tecniche-edilizie ancora *sub iudice* potrebbe cagionare ulteriori difficoltà, incertezze e rallentamenti non solo alla pronta definizione delle pratiche di contributo ancora in istruttoria, ma anche di quelle fin qui già definite (che potrebbero essere oggetto di richieste di sospensione dei lavori in vista di varianti e della possibilità di ulteriori richieste di maggior contributo pubblico).

4.§. Atteso altresì che, per l'effetto della disposta sospensione degli atti impugnati sede di cui al punto precedente:

-- deve integralmente confermarsi la sospensione degli atti di cui alla precedente ordinanza -- tutt'ora valida ed efficace -- n. 147 del 25/07/2019;

-- e, per l'effetto, deve darsi atto che la disciplina delle Frazioni storiche del territorio aquilano, resta ferma alle misure di salvaguardia derivanti dalla deliberazione di adozione della Variante alle NTA di cui alla Deliberazione Consiliare n. 109/2016, ultimo atto della procedura allo stato ancora valido ed efficace in conseguenza della sospensione degli atti di cui sopra.

Ritenuto conseguentemente che le domande cautelari in esame devono essere accolte fino alla definizione di entrambi i ricorsi nel merito che, in relazione alla precedente pianificazione delle Udienze Pubbliche, vengono fissati ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a. all'Udienza Pubblica del 25.3.2020.

Ritenuto di dover comunque compensare le spese della presente cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):

1. Riunisce, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., i ricorsi n.273/219 e n.467/2019.
2. Dispone la sospensione interinale:
 - 2.a) della Deliberazione del Consiglio Comunale di L'Aquila n. 21 del 11 aprile 2019, avente in oggetto "Centri storici del Comune dell'Aquila – artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83
 - 2.b) della Deliberazione del Consiglio Comunale di L'Aquila n. 12 del 15 febbraio 2018, avente in oggetto "Centri storici del Comune dell'Aquila – artt. 44 – 46 – 53 – 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83.
3. Resta ferma, per l'effetto, la persistente efficacia della sospensione degli atti disposta con l'ordinanza cautelare n. 147 del 25/07/2019.
4. Fissa la discussione del merito di entrambi i ricorsi all'Udienza pubblica del 25.3.2020.
5. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente, Estensore

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO